

TI_GERICHTE 52.2002.309 vom 4. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.309

FR: TI_GERICHTE 52.2002.309 du 4 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.309 del 4 marzo 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 22

cpv. 1 LPT, edifici e impianti possono essere trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. Sono in genere considerate edifici le costruzioni o simili manufatti destinati a proteggere uomini e cose dalle intemperie. Sono invece considerati impianti le altre modificazioni artificiali della configurazione naturale del suolo (DTF 99 Ia 120; Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, § 10 n. 1 seg.; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, n. 177 seg.). Riallacciandosi all'art. 22 LPT, l'art. 1 cpv. 1 LE, dispone a sua volta che edifici e impianti possono essere trasformati solo con la licenza edilizia. La licenza edilizia, soggiunge la norma in questione, è necessaria in particolare per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici e altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (cpv. 2). La licenza edilizia non è invece necessaria, conclude la norma, (a) per progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi, (b) i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (c) lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale (cpv. 3). L'art. 3 cpv. 1 RLE elenca in dettaglio gli interventi che non soggiacciono a licenza edilizia, esimendo in particolare dall'obbligo del permesso gli interventi di sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett. g). 3. 3.1. Nell'evenienza concreta, il municipio non ha ritenuto necessaria la licenza edilizia per la posa dei tre carasc in granito. A giusta ragione, poiché questi tre elementi sono semplicemente destinati a sorreggere l'edera, che è stata messa a dimora alla loro base. Hanno quindi una funzione meramente subalterna a quella della vegetazione che già attualmente li ricopre in larga misura e sono qualificabili alla stregua di un'usuale attrezzatura di arredo del giardino dei ricorrenti, esente da permesso di costruzione (art. 3 cpv. 1 lett. g RLE). 3.2. L'autorità comunale ha invece ritenuto necessaria la licenza edilizia per i sottili tubi, che collegano fra loro i tre carasc. A torto, tuttavia, poiché questi elementi orizzontali non modificano la configurazione giuridica dei tre elementi verticali, facendoli assurgere ad opera edilizia soggetta a licenza edilizia. Anche se collegati fra loro da una serie di sottili tubi, destinati a permettere lo sviluppo orizzontale della vegetazione, i carasc mantengono la loro funzione ausiliaria di semplice sostegno. Come giustamente ha ritenuto il Consiglio di Stato, già per la loro posizione arretrata rispetto al confine, non diventano un'opera di cinta. Essi non diventano tuttavia nemmeno un'opera edilizia soggetta a permesso di costruzione. Contrariamente a quanto assume la precedente istanza, la funzione dei tre carasc rimane sostanzialmente invariata. Gli elementi orizzontali in contestazione non ne alterano minimamente la destinazione, che rimane

quella di sorreggere la vegetazione. Rimanendo la struttura modificata nei limiti di un'attrezzatura di arredo del giardino del tutto usuale, anche la posa di questi elementi metallici tra i piantoni in granito sfugge pertanto all'obbligo del permesso. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso si rileva pertanto fondato. Di conseguenza, la decisione del municipio deve essere annullata assieme al giudizio che la conferma, dando atto che l'intervento in esame non soggiace a licenza edilizia. Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 2, 21 LE; 3 RLE; 133 LAC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 2 luglio 2002 (n. 3277) del Consiglio di Stato è annullata, 1.2. la decisione 13 marzo 2002 del municipio di _____ che nega la licenza edilizia ai ricorrenti è annullata, 1.3. è dato atto che la struttura in oggetto non soggiace a licenza edilizia. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del resistente _____, che rifonderà ai ricorrenti fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.